

**DECRETO LEGISLATIVO 11 aprile 2006, n.198**

Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246. (GU n. 125 del 31-5-2006- Suppl. Ordinario n.133)

**ARTICOLI**

Libro I  
DISPOSIZIONI PER  
LA PROMOZIONE  
DELLE PARI  
OPPORTUNITA'  
TRA UOMO E  
DONNA

Titolo I  
DISPOSIZIONI  
GENERALI

[1](#)

Titolo II  
ORGANIZZAZIONE  
PER LA  
PROMOZIONE  
DELLE PARI  
OPPORTUNITA'

Capo I  
Politiche di pari  
opportunita'

[2](#)

Capo II  
Commissione per le  
pari opportunita' fra  
uomo e donna

[3](#)[4](#)[5](#)[6](#)[7](#)

Capo III  
Comitato nazionale  
per l'attuazione dei  
principi di parita' di  
trattamento ed  
uguaglianza di  
opportunita' tra  
lavoratori e  
lavoratrici.

[8](#)[9](#)[10](#)[11](#)

Capo IV  
Consigliere e  
consiglieri di parita'

testo in vigore dal: 15-6-2006

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246, recante delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di pari opportunita' tra uomo e donna, nel quale devono essere riunite e coordinate tra loro le disposizioni vigenti per la prevenzione e rimozione di ogni forma di discriminazione fondata sul sesso, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dei 24 gennaio 2006;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella riunione del 27 febbraio 2006;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Considerato che le competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica non hanno espresso nei termini di legge il prescritto parere;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2006;

Sulla proposta del Ministro per le pari opportunita', di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e delle attivita' produttive;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Divieto di discriminazione tra uomo e donna (legge 14 marzo 1985, n. 132, articolo 1)

1. Le disposizioni del presente decreto hanno ad oggetto le misure volte ad eliminare ogni distinzione, esclusione o limitazione basata sul sesso, che abbia come conseguenza, o come scopo, di compromettere o di impedire il riconoscimento, il godimento o l'esercizio dei diritti umani e delle liberta' fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo.

**Avvertenza:**

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e

[12](#)

[13](#)

[14](#)

[15](#)

[16](#)

[17](#)

[18](#)

[19](#)

[20](#)

Capo V  
Comitato per  
l'imprenditoria  
femminile

[21](#)

[22](#)

Libro II  
PARI  
OPPORTUNITA'  
TRA UOMO E  
DONNA NEI  
RAPPORTI ETICO-  
SOCIALI

Titolo I  
RAPPORTI TRA  
CONIUGI

[23](#)

Titolo II  
CONTRASTO  
ALLA VIOLENZA  
NELLE  
RELAZIONI  
FAMILIARI

[24](#)

Libro III  
PARI  
OPPORTUNITA'  
TRA UOMO E  
DONNA NEI  
RAPPORTI  
ECONOMICI

Titolo I  
PARI  
OPPORTUNITA'  
NEL LAVORO

Capo I  
Nozioni di  
discriminazione

[25](#)

[26](#)

l'efficacia degli atti legislativi qui strascritti.

- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).

Note alle premesse:

- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti avente valore di legge ed i regolamenti.

- L'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246, cosi' recita:

«Art. 6 (Riassetto normativo in materia di pari opportunita). - 1. Il Governo e delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di pari opportunita', secondo i principi, i criteri direttivi e le procedure di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonche' nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione di strumenti di prevenzione e rimozione di ogni forma di discriminazione, in particolare per cause direttamente o indirettamente fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'eta' e l'orientamento sessuale, anche al fine di realizzare uno strumento coordinato per il raggiungimento degli obiettivi di pari opportunita' previsti in sede di Unione europea e nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione;

b) adeguamento e semplificazione del linguaggio normativo anche attraverso la rimozione di sovrapposizioni e duplicazioni.».

- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202.

«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti

Capo II  
Divieti di  
discriminazione

[27](#)[28](#)[29](#)[30](#)[31](#)[32](#)[33](#)[34](#)[35](#)

Capo III  
Tutela giudiziaria

[36](#)[37](#)[38](#)[39](#)[40](#)[41](#)

Capo IV  
Promozione delle  
pari opportunita'

[42](#)[43](#)[44](#)[45](#)[46](#)[47](#)[48](#)[49](#)[50](#)

Capo V  
Tutela e sostegno  
della maternita' e  
paternita'

[51](#)

Titolo II  
PARI  
OPPORTUNITA'  
NELL'ESERCIZIO  
DELL'ATTIVITA'  
D'IMPRESA

Capo I  
Azioni positive per  
l'imprenditoria  
femminile

[52](#)[53](#)[54](#)

di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.».

<a href="#">Chiudi</a>	<a href="#">Elenco G. U.</a>	<a href="#">Sommaro G. U.</a>
------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

[55](#)

Libro IV  
PARI  
OPPORTUNITA'  
TRA UOMO E  
DONNA NEI  
RAPPORTI CIVILI  
E POLITICI

Titolo I  
PARI  
OPPORTUNITA'  
NELL'ACCESSO  
ALLE CARICHE  
ELETTIVE

Capo I  
Elezione dei membri  
del Parlamento  
europeo

[56](#)

[57](#)

[58](#)

[?](#) AIUTO

21.06.2006

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

10:38:42